

Fuochi d'artificio

(Fochino e Pirotecnico)

I fuochi d'artificio sono effettuati dal "fochino" o dal "pirotecnico". Il fochino è colui che effettua il brillamento di mine con innesto elettrico e a fuoco (gestione fuochi d'artificio, brillamento mine, disgelamento delle dinamiti, eliminazione di cariche inesplose, ecc.). In generale, per lo svolgimento dell'attività di fochino sono richiesti:

- specifici prerequisiti professionali e di idoneità
- apposita licenza

Specifiche autorizzazioni possono essere richieste per lo svolgimento di particolari attività. La licenza è rilasciata dal Suap, ha una durata annuale e, per essere mantenuta deve essere rinnovata. Il pirotecnico è colui che fabbrica fuochi artificiali o che effettua lo sparo di armi da fuoco o di fuochi artificiali o in genere esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. La licenza è rilasciata dall'autorità locale di pubblica sicurezza ed è a tempo indeterminato, anche se revocabile.

Requisiti

Per poter esercitare il mestiere di fochino e per poter chiedere la licenza comunale l'interessato deve possedere alcuni requisiti di idoneità di tipo morale e professionale.

I requisiti morali sono stabiliti dal T.U.L.P.S. (artt. 11) e dalla normativa antimafia (d.lgs 159/2011 art. 67). Nel caso di società i soci e/o le persone con poteri di rappresentanza e amministrazione devono essere in possesso di tali requisiti.

I requisiti professionali sono dimostrati dal possesso di un Certificato di idoneità, che attiene a:

- capacità intellettuale e cultura generale indispensabili all'esercizio dell'attività
- cognizioni proprie del mestiere
- conoscenza delle norme di sicurezza e di legge riguardanti l'impiego degli esplosivi nei lavori da mina

Il certificato di idoneità al mestiere di fochino è rilasciato dalla Prefettura, su parere favorevole della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, alla quale spetta il compito di valutare la sussistenza dei requisiti suddetti.

Secondo il D.Lgs. 144/2005, per il rilascio della licenza di fochino è anche necessario acquisire preventivamente il nulla osta del Questore della Provincia in cui l'interessato risiede. Tale nulla osta può essere negato o revocato quando ricorrono le circostanze di carattere personale previste per il diniego o la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi (artt. 30 e ss TULPS). L'eventuale revoca del nulla osta è comunicata al Suap che ha rilasciato la licenza di esercizio del mestiere di fochino e comporta il suo immediato ritiro. Il D.M. 15 agosto 2005 ha previsto ulteriori limitazioni all'importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità nonché all'impiego e al trasporto degli altri esplosivi di 2^a e 3^a categoria. Ai sensi degli artt. 51 e 52 del T.U.L.P.S. e dell'art. 101 del Regolamento attuativo, anche chi fabbrica o accende fuochi d'artificio deve avere una licenza rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza, previo accertamento di idoneità effettuato dalla Prefettura e su parere della Commissione tecnica di cui all'art. 49 T.U.L.P.S.

Modalità di presentazione della domanda

Il modulo di domanda di licenza va presentata al Suap del Comune di residenza, utilizzando l'apposita modulistica rinvenibile sul sito web del SUAP, sezione SUAP on-line e sul portale People – Suap della Provincia di Bologna: <http://peoplesuap.provincia.bologna.it/people/>.

Il modulo deve essere compilato e inviato, attraverso il sistema telematico, alla Pec del SUAP.

Oneri

Nr. 2 marche da bollo del valore corrente (di norma) e diritti istruttori.

Tempo
90 giorni

Descrizione iter licenza per lo svolgimento del mestiere di fochino

L'autorità competente per il rilascio è il Suap. Ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 112/1998, il titolare dei requisiti, dei certificati di idoneità e dei nulla osta necessari per lo svolgimento del mestiere di fochino deve chiedere al Comune di competenza anche la licenza comunale per l'esercizio del mestiere di fochino. Ai fini del rilascio della licenza, occorre essere nelle condizioni di carattere personale previste dalla normativa per il diniego o la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi.

E' opportuno che il nulla osta del Questore venga richiesto dagli interessati prima dell'inizio dei corsi formativi finalizzati al conseguimento delle capacità tecniche o, comunque, almeno in concomitanza con la domanda per sostenere l'accertamento della richiesta capacità tecnica, al fine di consentirne il rilascio anteriormente all'espletamento delle prove prescritte. Del rilascio (o diniego) del nulla osta, la Questura darà comunicazione alla Commissione tecnica provinciale, per il tramite della Prefettura, ed al Comune presso il quale l'interessato avrà dichiarato di voler richiedere la prescritta licenza. Il nulla osta questorile si ottiene presentando alla Questura l'apposito modulo, scaricabile dal sito del Ministero dell'interno.

La domanda, pertanto, segue il seguente procedimento:

- l'interessato presenta domanda di nulla osta al Questore
- la Questura comunica il rilascio (o diniego) del nulla osta alla Commissione provinciale tecnica e al Suap
- se il nulla osta è rilasciato, l'interessato frequenta i corsi formativi
- successivamente l'interessato sostiene l'esame presso la Commissione provinciale tecnica presso la Prefettura. Per partecipare all'esame l'interessato deve inoltrare una domanda in carta libera alla Questura oppure al Commissariato di PS o alla Stazione dei Carabinieri del luogo di residenza. È richiesta l'esibizione del libretto di lavoro e di eventuali attestati di attività svolte.

Ottenuto l'attestato di idoneità, l'interessato presenta al Suap la domanda di licenza.

Autorizzazione per lo svolgimento di spettacoli pirotecnici

L'autorità competente per il rilascio è il Suap. Tale attività può essere svolta dal fochino o dal pirotecnico. L'art. 57, T.U.L.P.S., per lo svolgimento di fuochi d'artificio, ad esempio nell'ambito di una festa all'aperto, richiede che l'organizzatore debba ottenere una apposita licenza della autorità locale di pubblica sicurezza (Questura). Nel caso in cui il comune non sia sede della Questura, l'interessato presenta la domanda al Suap, allegando documenti e specificando le condizioni operative dei lanci tramite:

- piante planimetriche in scala 1:1000 e 1:200 dell'area di accensione sulle quali dovranno essere evidenziati:
- luogo nel quale vengono fissate le grante (punto esatto di lancio)
- direzione di lancio
- luogo predisposto per il pubblico
- edifici e strade ubicate nelle vicinanze
- indicazioni del peso complessivo della polvere utilizzata e specificazioni se si tratta di spettacolo pirotecnico aereo e/o a terra
- elenco dei fuochi artificiali che si intendono utilizzare, completi dell'indicazione del numero di calibro e della grammatura di ognuno e Decreto Ministeriale di omologazione dei fuochi
- relazione tecnica relativa all'organizzazione e svolgimento dello spettacolo pirotecnico
- copia polizza assicurativa per danni a persone e/o cose
- copia licenza di cui all'art. 47 del T.U.L.P.S. per la fabbricazione e/o deposito di esplosivi
- copia della abilitazione di cui all'art. 101 del T.U.L.P.S. per il fochino o per il pirotecnico

Al fine di garantire l'incolumità pubblica, si osservano le disposizioni contenute nella Circolare Min. Interno 11 gennaio 2001, n. 559/C.25055.XV.A.MASS Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S., nonché le eventuali disposizioni prefettizie. L'autorizzazione rilasciata viene tempestivamente comunicata alla locale Stazione dei Carabinieri. Altre autorizzazioni sono

previste dal D.M. 15 agosto 2005 per lo svolgimento di alcune attività connesse all'importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità nonché all'impiego e al trasporto degli altri esplosivi di 2^a e 3^a categoria.

Documentazione e modulistica da presentare

La documentazione da presentare per il rilascio della licenza è la seguente:

- Modulo di domanda per il rilascio della licenza
- Attestato di capacità tecnica dell'interessato, rilasciato dal Prefetto, previo parere della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi
- Nulla osta del Questore della Provincia di residenza. Se il richiedente è cittadino straniero, questi deve presentare anche il permesso di soggiorno o carta di soggiorno. Per il rinnovo annuale della licenza, la documentazione da presentare è la seguente:
- Modulo di domanda di rinnovo
- Licenza originale. Per l'autorizzazione allo svolgimento di spettacoli pirotecnici, la documentazione da presentare è quella già indicata nel paragrafo precedente.

Normative

- **r.d. 18 giugno 1931, n. 773** - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
- **r.d. 6 maggio 1940, n. 635** - Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.
- **d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112** - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59
- **d.P.r. 19 marzo 1956, n. 302** - Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547
- **d.lgs. 27 luglio 2005, n. 144** - Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, convertito in Legge 155/2005
- **d.m. 15 agosto 2005** - Speciali limiti all'importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità nonché all'impiego e al trasporto degli altri esplosivi di 2^a e 3^a categoria, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, 155
- **l.r. 19 febbraio 2008, n. 4** - Disciplina degli accertamenti della disabilità - ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale